

# STATUTO della *Fondazione Culturale "Rinascita" - Vercelli*

## TITOLO I Costituzione e norme generali

### Art. 1. COSTITUZIONE

1. E' costituita e operante la *Fondazione* denominata *Fondazione Culturale "Rinascita" - Vercelli*, di seguito *Fondazione*, già *Fondazione Rinascita Vercellese* a sua volta istituita con l'atto costitutivo rogito Notaio Longo di Vercelli registrata a Vercelli con il n. 1218 in data 13/04/2018 al n. 1218 serie 1T trascritto in data 14/04/2010 al numero 2946/2065.
2. La nuova denominazione trasmette la memoria dell'omonimo prestigioso settimanale del Partito Comunista Italiano.
3. La *Fondazione*, dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, dovrà aggiungere alla denominazione *Fondazione* anche l'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore).
4. La *Fondazione* ha come logo identificativo quello che sarà scelto dall'Assemblea, la quale a sua volta, potrà modificarlo o cambiarlo senza che questo atto comporti la modifica del presente Statuto.

### Art. 2. VALORI E FINALITÀ

1. La *Fondazione* assume il valore universale della democrazia e basa le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, e ne sostiene la piena attuazione.
2. Si riconosce nei valori fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà, lavoro, giustizia, tutela dell'ambiente e pace.
3. Assume i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo del proprio agire.
4. Promuove lo sviluppo della cittadinanza attiva anche attraverso la conoscenza della storia e del pensiero del Movimento Operaio e Contadino Vercellese, Italiano ed Europeo e delle sue organizzazioni politiche, sociali e sindacali.
5. La *Fondazione* persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.
6. E' priva di scopo di lucro; pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci partecipanti, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,



anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

### **Art. 3. ATTIVITÀ**

1. La *Fondazione* ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui alle lettere f, h, i, v, w, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ossia:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale così come definite dalla specifica normativa cui si rimanda nello stesso art. 6 richiamato.

3. La *Fondazione* potrà far parte di società e/o di organizzazioni che perseguano finalità compatibili con le proprie.

*Giuseppe Triceni*

### **Art. 4. SEDE E DURATA**

1. La *Fondazione*, al momento dell'approvazione del presente Statuto, ha sede in Vercelli Corso Marcello Prestinari n°173 ed avrà durata fino al 31.12.2050. Successivamente la sede e la scadenza saranno quelle di volta in volta stabilite dall'Assemblea senza che i relativi atti costituiscano modifica al presente Statuto.

### **Art. 5. DEMOCRATICITÀ**

1. La *Fondazione* è apolitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione, salvo quelle derivanti dalla necessità di salvaguardare le finalità della *Fondazione*.

2. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra i Soci Partecipanti

### **Art. 6 SOCI PARTECIPANTI**

1. Fanno parte della *Fondazione* i Soci Partecipanti iscritti a Libro Soci al momento dell'approvazione del presente Statuto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 25 "Norma Transitoria".



2. Successivamente, potranno far parte della *Fondazione* le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche, che abbiano dichiarato di condividerne e di accettarne le finalità perseguite e le attività di cui al precedente art. 2, nonché di essere disponibili a versare la quota di adesione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 10.I, delibera sull'ammissione di nuovi Soci, delibera che diventa definitiva solo in caso di ratifica dell'Assemblea nei successivi 60 (sessanta) giorni. In caso di diniego del Consiglio, da comunicarsi con motivazione all'interessato, questi ha facoltà nei successivi 60 (sessanta) giorni di richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
4. Il Socio Partecipante cessa dall'appartenere alla *Fondazione* per decesso o a seguito di lettera di dimissioni indirizzata al Presidente della *Fondazione* e inviata per posta raccomandata presso la sede della *Fondazione* o al suo indirizzo e-mail. Il Presidente della *Fondazione* informa l'Assemblea e provvede alla cancellazione del soggetto deceduto o dimissionario dal Libro dei Soci Partecipanti.
5. Il Socio Partecipante può altresì essere escluso in caso di tre assenze ingiustificate dalle riunioni dell'Assemblea o per comportamenti contrari all'interesse della *Fondazione* o comunque lesivi della sua immagine, provvedendosi in tutti questi casi su conforme decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione, alla cancellazione del Socio dal Libro Soci.

## **TITOLO II**

### **Organi della Fondazione**

#### **Art. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

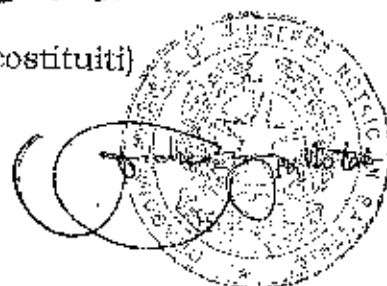
1. Gli organi della *Fondazione* sono:
- a) l'Assemblea dei Soci Partecipanti;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Consiglio di Amministrazione;
  - d) L'Organo di Controllo e Il Revisore dei Conti ( se costituiti)

#### **CAPO I**

##### **L'Assemblea**

#### **Art. 8 COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea della *Fondazione* è composta dai Soci Partecipanti iscritti al Libro Soci.
2. In prima applicazione del presente Statuto, l'Assemblea è costituita ai sensi del successivo art. 25 - comma 1- "Norma Transitoria".
3. Il numero dei componenti l'Assemblea è pari al numero dei partecipanti di volta in volta iscritti nel libro dei Soci Partecipanti. Detto numero però non potrà essere inferiore al doppio più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione o superiore a 30 (trenta), salve le modificazioni eventualmente apportate al presente Statuto nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
4. Qualora per qualunque motivo o causa il numero dei Soci Partecipanti dovesse scendere sotto il numero minimo di cui al precedente punto 3, i restanti Soci Partecipanti dovranno provvedere alla nomina di nuovi Soci Partecipanti entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data in cui *La Fondazione* ne è venuta a conoscenza. L'inerzia nel provvedere entro il predetto termine determina la condizione di estinzione della *Fondazione*.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della *Fondazione*.





## Art. 9 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata, di norma, dal Presidente della *Fondazione*, o di chi ne esercita le funzioni, almeno una volta all'anno e ogni qual volta egli stesso lo ritenga necessario.
2. La convocazione per l'approvazione del Piano Annuale di Attività e del Bilancio di Previsione è tassativamente prevista entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; per l'approvazione del Bilancio di Esercizio la convocazione dovrà avvenire entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.
3. La convocazione avverrà mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun Socio Partecipante oltre all'affissione nei locali della *Fondazione* dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
4. La partecipazione alla riunione dell'Assemblea può essere prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, così come l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.
5. Il Presidente o chi ne esercita le funzioni dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti regolarmente iscritti nel relativo libro sociale con l'elenco degli argomenti da discutere e su cui assumere le decisioni del caso; la convocazione dovrà essere fatta in modo che la data della riunione dell'Assemblea sia stabilita tassativamente entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta di convocazione.
6. L'Assemblea può essere altresì convocata in seduta straordinaria direttamente da almeno un 1/3 (un terzo) dei Soci Partecipanti; anche in questo caso, nella convocazione, effettuata con le modalità di cui al precedente comma 2 e 3, dovranno essere indicati gli oggetti su cui assumere le decisioni del caso.

## Art. 10 COMPETENZE

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) Nominare il Presidente della *Fondazione*, scelto tra gli iscritti nel Libro dei Soci Partecipanti della *Fondazione*. La nomina deve essere preceduta dalla proposta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea. Analogamente si procede sulla revoca del Presidente e sulla sua eventuale responsabilità, nonché per promuoverne l'azione nei suoi confronti.
- b) Deliberare le variazioni della sede legale della *Fondazione* e della sua durata, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- c) Deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta del logo identificativo della *Fondazione*, ai sensi dell'art. 1 - comma 4 - del presente Statuto;
- d) Deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla decadenza e esclusione di un socio partecipante nei casi di cui al punto 3 del precedente art. 6;
- e) nominare e revocare, su proposta del Presidente della *Fondazione*, i componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituiti, dell'organo di controllo e il Revisore dei Conti della *Fondazione*;
- f) deliberare, su proposta del Presidente della *Fondazione* sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituiti, dell'Organo di

*Fiorini Enrico*  




Controllo e del Revisore dei Conti e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- g) deliberare, su proposta del Presidente della *Fondazione*, su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- h) deliberare, su proposta del Presidente della *Fondazione*, sentito il Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della *Fondazione* e i provvedimenti conseguenti;
- i) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano annuale delle attività e delle iniziative della *Fondazione*;
- j) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di previsione e quello di esercizio della *Fondazione*;
- k) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulle modificazioni dello Statuto;
- l) deliberare, su proposta di almeno 3 (tre) componenti l'Assemblea della *Fondazione* o del suo Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Soci Partecipanti della *Fondazione* di cui al precedente art. 6 - comma 2. La decisione favorevole è comunicata al soggetto interessato dal Presidente della *Fondazione*. Diverrà esecutiva solamente dopo il versamento della quota di adesione, che dovrà essere effettuato entro il termine riportato nella lettera di comunicazione della decisione. Successivamente la decisione dell'Assemblea è annotata nel libro dei Soci Partecipanti, accanto al nominativo del nuovo partecipante. Qualora il versamento della quota di adesione non fosse effettuata entro il termine comunicato al soggetto interessato, la decisione dell'Assemblea non produrrà alcun effetto, e il Presidente della *Fondazione* ne darà comunicazione all'Assemblea in occasione della prima seduta utile;
- m) Deliberare la non eseguibilità della deliberazione di nomina di un nuovo Socio Partecipante e della cessazione di un Socio Partecipante in carica.
- n) Deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su eventuali regolamenti di funzionamento della *Fondazione*;
- o) Formulare proposte al Presidente della *Fondazione* e al Consiglio di Amministrazione;

*Fiorani Triceni*

#### **Art.11 DIRITTO DI VOTO**



1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci Partecipanti da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Socio Partecipante ha un voto.

#### **Art. 12 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Il Socio Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio Partecipante mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Soci Partecipanti compreso se stesso.

#### **Art.13 IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. Il Presidente della *Fondazione*, o chi ne esercita le funzioni, presiede le riunioni dell'Assemblea.



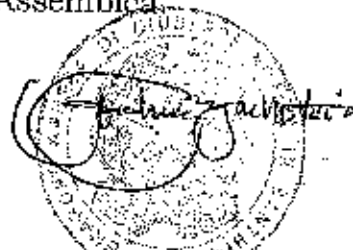
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario nominato di volta in volta da egli stesso e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori.
3. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe dei partecipanti alle riunioni e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.
4. Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario redigono il verbale delle riunioni, lo trascrivono sul libro delle Adunanze e delle Deliberazioni e lo sottoscrivono.

#### **Art. 14 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea non può esercitare legittimamente le sue funzioni se il numero dei Soci Partecipanti in carica che la compongono è inferiore a quello stabilito al precedente art. 8, comma 3; in tal caso dovrà procedere preliminarmente a nominare nuovi Soci Partecipanti in numero sufficiente a raggiungere il predetto numero minimo.
2. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti di diritto; mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo i casi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6, 7;
3. Per la nomina, la decadenza e la revoca di tutti i componenti gli organi costituiti della *Fondazione*, diversi dall'Assemblea, è richiesto il voto favorevole del 50% più 1 (uno) dei componenti in carica dell'Assemblea.
4. Per la nomina di un nuovo Socio Partecipante occorre il voto unanime favorevole dei componenti di diritto dell'Assemblea, salvo il caso di cui al successivo comma 5.
5. Per la nomina dei soci partecipanti nel caso di cui al precedente art. 8 - comma 4 - è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti in carica, presenti alla riunione.
6. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti di diritto dell'Assemblea e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
7. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della *Fondazione* e i provvedimenti conseguenti, nonché la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea.

*Giovanni Ziani*

**CAPO II**  
**Il Presidente della Fondazione**



#### **Art. 15 NOMINA, DURATA DELL'INCARICO E RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. Il Presidente della *Fondazione*, nominato dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 10 - comma 1 -, lettera a), dura in carica tre anni e può essere rinominato; ha il potere generale di rappresentanza legale della *Fondazione* nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. In prima applicazione del presente Statuto, assume l'incarico di Presidente la persona di cui al successivo art. 25 - comma 2 - "Norma Transitoria" e il triennio di durata in carica decorrerà dalla data di approvazione del presente Statuto.



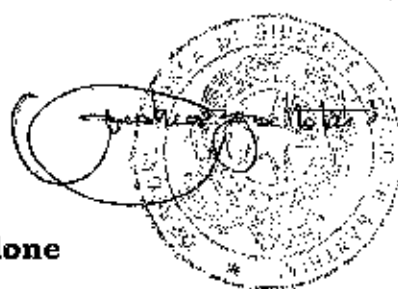
## ART. 16 COMPETENZE

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di cui è componente di diritto.
2. Ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria della *Fondazione*, e le competenze a lui riservate dalla Legge e dallo Statuto, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalle predette norme agli altri organi della *Fondazione*.
3. Nomina il Vice Presidente, che lo sostituisce, anche nella rappresentanza legale, in caso di impedimento ad esercitare le funzioni, e lo sceglie tra i componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina, di volta in volta, il Segretario che lo assiste e lo coadiuva nella verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i presenti alle rispettive riunioni;
5. Si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione del Consiglio di Amministrazione e di ciascuno dei suoi componenti ai quali può affidare, in via permanente o occasionale, attività istruttorie od esecutive, relative a specifici argomenti o progetti.
6. Predisporre in particolare:
  - a) le proposte di deliberazione di sua competenza da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione ove occorra;
  - b) le proposte di deliberazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
  - c) le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;
7. Ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e di informare periodicamente con una relazione scritta, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, entrambi gli organi del proprio autonomo operato gestionale e delle iniziative assunte.
8. Formula proposte all'Assemblea per la nomina, decadenza e la revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei conti se costituiti.

*Fianini Fianini*

## CAPO III

### Il Consiglio di Amministrazione



## Art. 17 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente della *Fondazione*, compreso il Presidente della *Fondazione* stessa che ne fa parte di diritto per la carica ricoperta; dura in carica tre anni, anche qualora uno o più dei suoi componenti sia stato sostituito durante il mandato.
2. In prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto come stabilito dal successivo art. 25 - comma 2 - "Norma transitoria" e il triennio di durata in carica decorrerà dalla data di approvazione del presente Statuto.
3. I componenti sono scelti tra i componenti l'Assemblea; cessano anticipatamente dalle loro funzioni, con esclusione del Presidente, per dimissioni, revoca e per 3 (tre) assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio.



4. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri; si riunisce obbligatoriamente per approvare la proposta di Piano Annuale di Attività, di Bilancio Preventivo e di Esercizio, per stabilire l'ammontare della quota di adesione alla *Fondazione*.

5. La partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione può essere prevista mediante mezzi di telecomunicazione, così come l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sono presenti o partecipi almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti e le decisioni sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti e partecipi.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della *Fondazione* il quale si avvale della collaborazione del Segretario scelto di volta in volta tra i partecipanti alla riunione.

8. Il Presidente e il Segretario redigono il verbale delle riunioni, lo trascrivono sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni e lo sottoscrivono.

*Giovanni Tricci*

#### **Art.18 COMPETENZE**



1. Il Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente della *Fondazione* nella gestione ordinaria e straordinaria.

2. Sono di sua esclusiva competenza:

a) la proposta di logo identificativo da sottoporre alla *Assemblea* per la scelta definitiva, nonché le eventuali proposte di modifica o di cambiamento del logo stesso;

b) la proposta all'*Assemblea* della variazione della sede legale della *Fondazione* e della sua durata;

c) le decisioni e gli atti concernenti il patrimonio dell'Associazione, la sua gestione e trasformazione o modificazione quando il valore della singola operazione è uguale o superiore a €. 5.000,00 (cinquemila);

d) la sottoscrizione di contratti di lavoro dipendente, autonomo, di prestazione d'opera intellettuale, di fornitura di opere, lavori, beni e servizi di importo uguale o superiore €.5.000,00 (cinquemila) o che impegnino l'Associazione per un periodo superiore all'anno;

e) la determinazione della quota di adesione alla *Fondazione*;

3. Approva le proposte di deliberazione predisposte dal Presidente della *Fondazione* da sottoporre alla approvazione definitiva dell'*Assemblea*.

4. Esprime il proprio parere su proposte del Presidente della *Fondazione* da presentare all'*Assemblea* per le deliberazioni del caso.

5. Ammette con propria delibera nuovi soci, fermo restando che l'ammissione è condizionata dalla ratifica dell'*Assemblea* nei successivi 60 (sessanta) giorni.

6. Formula proposte di nomina tra i soci partecipati di nuove persone fisiche o giuridiche da presentare all'*Assemblea* per le decisioni del caso.

7. Formula proposte di decadenza e di revoca di Soci Partecipanti alla *Assemblea* per le decisioni del caso.

#### **CAPO IV**

#### **Organo di Controllo e Revisore dei Conti**

#### **Art. 19 NOMINA E COMPETENZE**



1. L'Assemblea, ai sensi dell'art.30 - comma 1 - del D.lgs n°117/2017, nomina un Organo di Controllo monocratico, il quale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 - comma 1- del predetto D.Lgs n°117/2017, esercita anche le funzioni di Revisore dei Conti, giusto l'art. 30 - comma 6 - dello stesso D.lgs n°117/2017.

2. La persona nominata quale Organo di Controllo monocratico deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2396 del C.C; qualora però eserciti anche la funzione di Revisore dei Conti, dovrà essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali di cui all' 2397 del C.C.

3. L'Assemblea, se ne ravvisa la necessità o se si verificassero le condizioni previste dal D.Lgs n°117/2017 potrà:

a) Costituire l'organo di controllo in forma collegiale; in questo caso detto organo assumerà la denominazione di Commissione di Controllo e sarà composta da 3 (tre) persone;

b) Affidare la revisione legale e contabile ad una Società di Revisione.

4. Ai componenti l'organo di controllo costituito in forma collegiale o monocratico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 - comma 5 - del D.Lgs n°117/2017.

5. All'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

*Fiorani Zucchi*



### **TITOLO III**

#### **Patrimonio, scritture contabili e altri adempimenti normativi**

##### **Art.20 PATRIMONIO.**

1. Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

a) I beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà della *Fondazione*;

b) Le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore della *Fondazione*;

c) Le quote di adesione di cui al precedente art. 6 - comma 2 , e art. 10 - comma 1, lettera j)

d) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;

e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio della *Fondazione*.

2. Il Presidente della *Fondazione* e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, con lo scopo di finanziare la attività dell'Associazione, potranno porre in essere tutte le iniziative gestionali e amministrative sul patrimonio volte ad incrementarne la consistenza, il valore e il reddito, ivi comprese, a titolo esemplificativo, contratti di compravendita e locazione immobiliare, richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

##### **Art. 21 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E SCRITTURE CONTABILI**

1. L'esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Piano Annuale di Attività e il Bilancio di Previsione, dovranno essere presentati alla Assemblea per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono e dovranno essere approvati entro il successivo 31 dicembre .



3. Il Bilancio d'Esercizio, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed approvato entro il termine del 31 maggio seguente.
4. I bilanci saranno redatti a norma di legge; il preventivo sarà accompagnato da una relazione illustrativa che lo ponga in relazione con il Piano Annuale di Attività; quello d'esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della *Fondazione*, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
6. La *Fondazione* effettua la contabilità con il sistema e le scritture previste dalla Legge per detta organizzazione.

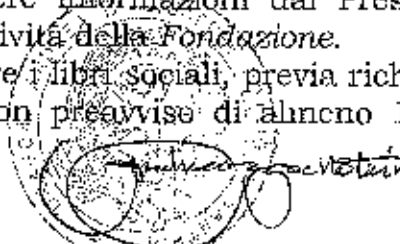
#### **Art. 22 LIBRI SOCIALI**

1. La *Fondazione* tiene i seguenti libri sociali:
  - a) Il Libro dei Soci Partecipanti
  - b) Il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) Il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) Il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Presidente della *Fondazione*.
3. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **Art. 23 INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI**

1. I Soci Partecipanti hanno diritto di ottenere informazioni dal Presidente della *Fondazione* sulle questioni riguardanti le attività della *Fondazione*.
2. I Soci Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

*Fiamma Zucchi*



#### **Art. 24 SCIoglimento, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento della *Fondazione* è deliberato dall'Assemblea, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea o imposta dalla legge, all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese nel Vercellese e in Valsesia, e alla Associazione Enrico Berlinguer con sede legale in Roma via Sebino 43/A CF 97776020584.



**TITOLO IV**  
**Norme transitorie e finali**

**Art. 25 NORMA TRANSITORIA**

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento degli organi nella fase transitoria di passaggio dalla Fondazione Rinascita Vercellese alla *Fondazione Culturale "Rinascita" - Vercelli* si stabilisce che con l'atto di approvazione del presente Statuto gli organi della *Fondazione Culturale "Rinascita" - Vercelli* sono così definiti:

Assemblea: é composta da tutti i Consiglieri di Indirizzo e dai Consiglieri di Amministrazione in carica della già Fondazione Rinascita Vercellese che diventano così soci partecipanti iscritti a Libro Soci della *Fondazione Culturale "Rinascita" - Vercelli* indipendentemente dalla anzianità di iscrizione in deroga all'art. 8 - comma 1 - del presente Statuto;

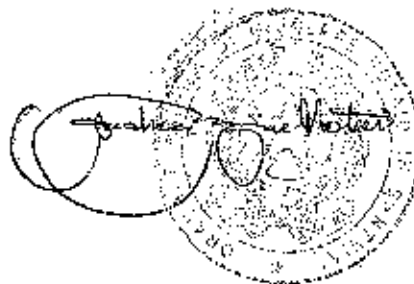
Presidente e Consiglio di Amministrazione: sono gli stessi della già Fondazione Rinascita Vercellese in carica al momento della approvazione del presente Statuto.

**Art. 26 RINVIO**

1. Alla *Fondazione* per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

.....

*fiorini Zucchi*





**Dott. Andrea Sampietro**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

CORSO LIBERTA' N. 55 - VERCELLI



## **FONDAZIONE RINASCITA VERCELLESE**

**Relazione di stima del Fondo di Dotazione**  
**per la verifica della consistenza del Patrimonio Minimo**  
**ai sensi del d.p.r 361/2000 e ss**  
**per il riconoscimento della Personalità Giuridica**

## **RELAZIONE DI STIMA**

\* \* \*

Il sottoscritto Dott. ANDREA SAMPIETRO, nato a Vercelli il 26/03/1990, Revisore Legale, iscritto al n. A/354 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli, con studio in Vercelli, Corso Libertà n.55, designato dalla Fondazione Rinascita Vercellese, con sede in Vercelli (VC), C.so Marcello Prestinari n. 193, codice fiscale 94032450028, quale esperto per la stima del Fondo di Dotazione per la verifica della consistenza del Patrimonio Minimo ai sensi del d.p.r. 361/2000 per il riconoscimento della personalità giuridica, in assolvimento all'incarico conferitogli, si pregia esporre quanto segue.

### **PREMESSA**

Al fine di individuare con certezza la consistenza del Fondo di Dotazione, lo scrivente ha eseguito sopralluoghi, compiuto rilievi, assunto le opportune informazioni Presidente della Fondazione Rinascita Vercellese, dal quale ha ricevuto la situazione contabile aggiornata alla data del 30/09/2022.

### **FINALITA' DEL LEGISLATORE**

Nell'esecuzione del mandato conferito lo scrivente ha ritenuto doveroso uniformarsi agli scopi che la legge intende perseguire nel disciplinare il riconoscimento della Personalità Giuridica.

Il D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ha introdotto norme in ordine alla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento relativi alle persone

giuridiche di diritto privato ai sensi della legge n. 59/97.

Tale decreto prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche che assume carattere costitutivo.

Presso ciascuna Regione deve pertanto essere istituito il Registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. n.616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione.

A seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. in questione, il riconoscimento di personalità giuridica ha assunto un carattere accertativo costitutivo più che concessorio, essendo subordinato tale riconoscimento all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge, come peraltro evidenziato nella circolare del Ministero dell'Interno del 23.02.2001 prot. n. M/5501/30;

Il D.P.R. 361/2000 identifica il Patrimonio per acquisire la personalità giuridica con un concetto di "Patrimonio Adeguato"

Il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

### **Gli Enti del Terzo Settore (ETS)**

Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono **Enti del Terzo Settore**, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);

- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare l'Art. 22 del Codice del Terzo Settore *"Acquisito della personalità giuridica"* stabilisce che: **le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

Il medesimo articolo, nei commi successivi prevede inoltre che: *Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.*

*Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione*



dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato



*ai sensi dei commi 2 e 3.*

*Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.*

Con l'introduzione del Codice del terzo settore, il concetto di patrimonio assume ora la veste di "Patrimonio Minimo"

La Regione Piemonte, a seguito dell'introduzione del Codice del terzo settore, ha emanato una D.G.R. (11 settembre 2017 n. 18-5603) con cui ha sostituito il concetto di "Patrimonio Adeguato" a quello di "Patrimonio Minimo" previsto dal medesimo codice e ha stabilito che i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata sono:

- *presenza di un atto costitutivo e statuto vigente redatti in forma di atto pubblico;*
- *operatività in un ambito territoriale limitato alla sola Regione Piemonte;*
- *patrimonio minimo per il riconoscimento, pari ad € 30.000,00 per le Fondazioni e pari ad € 15.000,00 per le Associazioni (D.G.R n. 1-3615 del 31/7/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/9/2017).*

Il patrimonio deve essere indicato all'atto della costituzione e può essere formato, in tutto o in parte, da beni diversi dal denaro, beni immobili compresi.

Nel caso in cui l'ente abbia iniziato ad operare prima della richiesta di riconoscimento giuridico dovrà anche dimostrare di non aver riportato perdite negli ultimi 2 esercizi.

Pertanto allo stato attuale, nel nostro ordinamento il riconoscimento della personalità giuridica può essere acquisito con due distinti procedimenti, ex

D.P.R. 361/2000 ovvero ex art. 22 D.L. 117/2017: il primo è caratterizzato da con natura concessoria e discrezionalità amministrativa, il secondo è automatico in quanto la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo è demandata al notaio il quale deposita l'atto e richiede l'iscrizione al RUNTS.

Le norme attuative e le circolari del Ministero del Lavoro prevedono che per effetto dell'iscrizione al RUNTS, gli ETS non acquistano una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella eventualmente già riconosciuta ex D.P.R. 361/2000.

Tutto ciò premesso, nel caso concreto che qui ci impegna, la fondazione il cui patrimonio è oggetto di stima, adottando la contabilità ordinaria, presenta già la valorizzazione delle poste costituenti lo stato patrimoniale ed in particolare il Patrimonio Netto.

Per effettuare una valutazione il più attinente possibile alla realtà economica oggetto di stima, unitamente al Presidente della Fondazione sono state inoltre analizzate eventuali poste costituenti le attività e passività della medesima, al solo fine di verificare l'attuale consistenza del fondo di dotazione a distanza di 12 anni e mezzo dalla costituzione.

Da quanto sopra, emerge che compito del relatore è quello di accertare se i valori delle singole attività e passività costituenti il complesso del patrimonio della fondazione risultanti dalla situazione contabile al 30/09/2022 ovvero presuntivamente stimate, siano, le prime, non eccedenti il loro valore venale in comune commercio e le seconde, non inferiori alla loro consistenza effettiva.

## INFORMAZIONI SULLA FONDAZIONE

### Descrizione della fondazione

La Fondazione Rinascita Vercellese, di seguito indicata brevemente come "Fondazione" risulta costituita in data 31.03.2010 a rogito Notaio Lucio Longo (Rep. N. 32.131 – Racc. n. 8.491) dai seguenti fondatori:

- ❖ Federazione Provinciale di Vercelli del Partito Democratici di Sinistra
- ❖ Unità di Base di Trino del Partito Democratici di Sinistra
- ❖ Baltaro Bruno
- ❖ Giani Emilio

I quali, in sede di costituzione, hanno nominato a vita quali componenti del Consiglio di Indirizzo i signori:

- TRICERRI GIOVANNI (Presidente)
- MONTI PIER LUIGI
- BECCARI ISABELLA
- LAZZARATO GIORGIO
- ROMANIN FRANCESCO
- BERTOLONE DORIANO
- MEZZA GIUSEPPE
- VERCELLOTTI ALFREDO
- BAIARDI ENNIO
- BERTOLONE FERRUCCIO
- PIETROPAOLO ANIELLO
- PORTINARO ALESSANDRO
- ROCCA SILVIO
- SASSONE IRMO
- IRICO PIER FRANCO



Ai sensi dello statuto il Consiglio di Indirizzo ha poi nominato i primi membri del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente ci sono stati diversi rinnovi dell'organo amministrativo, l'ultimo dei quali in data 22/02/2022 in cui il Consiglio di Indirizzo ha nominato come attuali membri del CDA i Signori:

- TRICERRI GIOVANNI (Presidente)
- GAETTA GIORGIO
- ROBOTTI EZIO

Mentre l'attuale Consiglio di Indirizzo, a seguito del decesso di alcuni componenti, dal 22/02/2022, risulta così composto:

- TRICERRI GIOVANNI (Presidente)
- BECCARI ISABELLA
- LAZZARATO GIORGIO
- ROMANIN FRANCESCO
- BERTOLONE DORIANO
- MEZZA GIUSEPPE
- VERCELLOTTI ALFREDO
- PORTINARO ALESSANDRO
- ROCCA SILVIO
- IRICO PIER FRANCO
- BESATE JUNA
- DEMARCHI CLAUDIA
- DONETTI GIUSEPPINO
- GILI LEONARDO
- RANGHINO SANDRA



## **Organi della fondazione**

In base allo Statuto in vigore, gli organi della fondazione sono:

- Consiglio di Indirizzo;
- Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;
- Comitato Scientifico.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della fondazione per il perseguimento degli scopi statutari. I componenti sono nominati a vita ed è composto da 15 a 21 membri con diritto di voto e da membri onorari senza diritto di voto.

Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero da tre a sette; Nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Consiglio di Indirizzo ed i membri del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Indirizzo; è validamente costituito e delibera a maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo una relazione sulle attività della fondazione, da comunicare al Consiglio di amministrazione, cura l'osservanza dello statuto e le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi.



Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo; non possono essere nominati componenti i membri del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente. I consiglieri di amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno per la predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

Il Comitato scientifico può essere costituito dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il numero dei componenti e le funzioni, resta in carica per cinque anni e ha il compito di sviluppare progetti di studio e svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo e di Amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

#### **Organi di controllo**

La revisione contabile può essere esercitata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti oppure da un Revisore Unico.

Il Collegio dei revisori o il Revisore Unico restano in carica tre esercizi e sono nominati dal Consiglio di Indirizzo; vigilano sulla gestione finanziaria della fondazione ed esercitano il controllo contabile.

Attualmente la Fondazione non ha affidato la revisione contabile ad alcun soggetto.

### **Scopi istituzionali**

La fondazione ha come finalità la promozione dei valori della sinistra riformista italiana ed europea, preminentemente sotto l'aspetto socio-culturale.

La fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali può:

- ~ Intraprendere iniziative volte a promuovere la conoscenza, il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea;
- ~ Favorire l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
- ~ Promuovere progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni, seminari, raccolta ed archiviazione dati nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
- ~ Promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della fondazione;
- ~ Promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della fondazione.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, commesse od accessorie.

### **Organizzazione aziendale**

In esecuzione del proprio scopo, attualmente la Fondazione gestisce il Fondo di Dotazione, costituito per la maggior parte da beni immobili e incassa i relativi canoni di locazione per la concessione in uso dei locali di sua proprietà.

## **Personale**

Attualmente la fondazione non ha alcun lavoratore alle proprie dipendenze.

## **Organizzazione contabile e amministrativa**

La contabilità della fondazione è affidata esternamente ad una società di servizi che svolge anche tutti gli adempimenti fiscali obbligatori

## **Data di riferimento della valutazione**

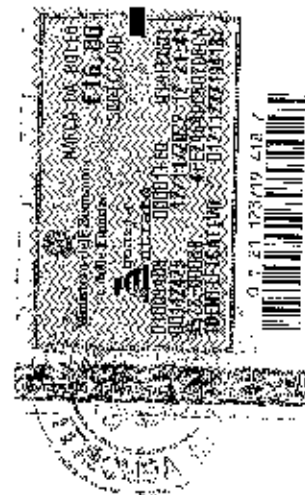
L'incarico conferito esplicita che la valutazione del Fondo di Dotazione e del Patrimonio minimo deve essere fatta con riferimento alla situazione patrimoniale al 30/09/2022

## **Documentazione utilizzata**

Ricevuto l'incarico di nomina, il sottoscritto ha preso contatto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il centro di elaborazione dati al fine di ottenere le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

In particolare sono stati messi a disposizione:

1. Atto costitutivo e Statuto fondazione
2. Relazione di stima del Geom. Daniele Franco redatta in data 21.03.2010 e asseverata in data 31.03.2010, per l'individuazione ed il valore di conferimento dei beni immobili costituenti la maggior parte del Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione
3. Bilanci dal 31.12.2017 al 31.12.2021
4. Situazione Patrimoniale al 31.10.2022
5. Schede contabili dal 01.01.2022 al 31.10.2022
6. Registro Cespiti
7. Estratto conto corrente al 31.10.2022



8. Libretto di deposito a risparmio aggiornato al 31.10.2022
9. Altri documenti contabili e amministrativi necessari per una corretta valutazione del patrimonio della fondazione.

In particolare il perito ha chiesto conferma al Presidente della fondazione se vi fossero pratiche legali passive, da cui potrebbero scaturire rischi potenziali o probabili per la fondazione ed indicazione sull'esigibilità dei crediti.

Il consulente fiscale ha attestato che non risultano rischi fiscali per accertamenti in corso e che le dichiarazioni dal periodo d'imposta 2017 sono state correttamente trasmesse all'agenzia delle entrate.

### I CRITERI DI VALUTAZIONE

Normalmente, con riferimento alle operazioni di valutazione di attività commerciali, si pone a carico dei periti stimatori il problema della determinazione del "capitale economico" e quindi della determinazione del valore dell'azienda come complesso unitario: in tali circostanze occorre procedere alla stima della componente reddituale definita appunto *avviamento*, comunemente inteso come la capacità dell'azienda di produrre flussi di utili nel tempo. L'avviamento può ulteriormente essere inteso quale maggior valore attribuibile ad un'impresa rispetto alla somma dei valori dei singoli fattori produttivi utilizzati per il suo funzionamento. Tale differenza di valore è infatti una caratteristica della 'buona gestione' che distingue un'azienda avviata dotata della capacità di produrre reddito nel tempo, utilizzando il sistema organizzato di risorse che la distingue. L'avviamento viene anche definito come una qualità particolare dell'azienda, riferita all'esistenza di un complesso organizzato di condizioni immateriali specifiche (quali ad es, la capacità dell'imprenditore, l'esperienza accumulata, i buoni rapporti con clienti e fornitori, la serietà o la



professionalità del personale, l'ubicazione, la conoscenza del settore nel quale opera).

Nel caso che ci interessa, la valutazione del "capitale economico", assume una diversa connotazione in quanto le norme di riferimento, citate in precedenza, identificano il "Patrimonio Minimo" della Fondazione come *la dotazione minima di capitale economico per la tutela economica dei soggetti con cui la medesima contrarrà obbligazioni*; la "Buona Gestione" si riverbera appunto nel "Fondo di gestione", per l'adempimento dei compiti della fondazione ed è costituito:

- ~ Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- ~ Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- ~ Da contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- ~ Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate al patrimonio.

Pertanto nel caso in esame, occorre prima di tutto verificare la consistenza del Fondo di Dotazione, come è stato generato in sede di costituzione della fondazione ed il suo attuale valore; successivamente si può procedere alla corretta quantificazione del fondo di gestione della fondazione, che rappresenta la "Buona Gestione".

Il criterio di valutazione che la dottrina più accreditata ritiene maggiormente indicato per la determinazione del "capitale economico" risulta essere,

generalmente, quello "misto", patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento.

Esistono poi altre metodologie, basate sui multipli, sui flussi reddituali o finanziati o su valutazioni di tipo patrimoniale, semplice o complesso, che vengono generalmente utilizzate nell'ambito di imprese maggiormente strutturate ovvero come strumento di verifica di ulteriori valutazioni.

Prima di svolgere nello specifico le operazioni di valutazione della componente reddituale oggetto della presente stima occorre premettere, per ragioni di esposizione sistematica, alcune note metodologiche riguardanti, più in generale, le metodologie valutative del capitale economico aziendale i cui principi ispiratori trovano applicazione chiaramente nella presente perizia di stima.

#### **NOTE METODOLOGICHE**

##### **La valutazione del capitale economico**

I criteri di valutazione di un'azienda sono essenzialmente finalizzati alla valorizzazione del capitale economico. Pertanto, essi, sul piano teorico, dovrebbero presentare contestualmente i seguenti requisiti:

- razionalità;
- dimostrabilità;
- obiettività;
- stabilità;
- generalità.

Ciò significa, in altri termini, che lo specifico criterio di valutazione adottato dovrebbe:

- derivare da un processo logico convincente (razionalità);
- utilizzare variabili e parametri adeguatamente supportati da dati controllabili (dimostrabilità);
- prescindere da valutazioni meramente soggettive (obiettività);

- generare un valore che non muta per effetto di eventi contingenti (stabilità);
- prescindere dalla finalità per cui la valutazione dell'azienda è effettuata e dalla forza contrattuale delle parti (generalità).

I metodi di valutazione elaborati dalla dottrina non appaiono ottimali sotto ogni profilo, nel senso che, concretamente, ogni metodo di valutazione presenta una diversa "intensità" di tali requisiti, ben potendo accadere che il metodo di valutazione che appare ottimale sotto il profilo di un requisito non sia ottimale sotto il profilo di un altro requisito.

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere all'impiego di più metodi di valutazione, al fine di "mediare" i risultati ottenuti, e di utilizzare, eventualmente, un metodo come principale e uno o più metodi alternativi in funzione di controllo della stima ottenuta attraverso l'applicazione del primo. In sede di concreta applicazione dei metodi di valutazione lo scenario è reso ulteriormente complesso dalla specificità dei settori merceologici in cui le aziende oggetto di valutazione operano, nonché, dato uno specifico settore, dalle caratteristiche di ogni singola azienda. Un'ultima variabile necessariamente da considerare in sede di scelta tra i metodi di valutazione disponibili è costituita dalla specifica finalità per cui la valutazione dell'azienda è effettuata.

Infine, è necessario che la valutazione dell'azienda sia effettuata considerando opportunamente lo scenario macroeconomico in cui l'azienda ha operato, opera e, presumibilmente, opererà.

In definitiva non è possibile fornire metodologie universalmente applicabili, risultando peraltro possibile evidenziare, con riferimento ad aziende operanti in diversi settori (settore industriale, commerciale, finanziario, assicurativo, ecc.), i metodi di valutazione più diffusamente utilizzati qualora l'azienda oggetto di valutazione presenti, nell'ambito dello specifico settore in cui opera, condizioni "normali".

In generale, la determinazione del capitale economico di un'azienda è strettamente connessa ai seguenti elementi:



- patrimonio aziendale vero e proprio;
- capacità prospettica di produrre flussi reddituali e finanziari.

Secondo la dottrina prevalente, le principali metodologie di valutazione sono così identificabili:

- metodo patrimoniale (semplice o complesso);
- metodo reddituale;
- metodo dei flussi finanziari;
- metodo misto;
- metodo empirico.

Nella pratica vengono applicati principalmente i seguenti metodi di valutazione (si espongono in presupposti e le caratteristiche dei più diffusi):

### **Metodo patrimoniale**

Il metodo patrimoniale consente di giungere alla valutazione del capitale economico della società tramite la valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio aziendale. Il valore dell'azienda ( $W$ ) corrisponde, pertanto, al valore del patrimonio netto rettificato ( $K'$ ) a valori correnti.

Tale metodo, che ha il pregio di consentire una stima del patrimonio aziendale oggettiva e riscontrabile, si caratterizza per la stima analitica a valori correnti di sostituzione: analitica, perché effettuata distintamente per ciascun elemento del patrimonio; a valori correnti, perché basata sui prezzi di mercato del momento; di sostituzione, perché l'ipotesi di base è quella del riacquisto (o della riproduzione) per gli elementi attivi e della rinegoziazione per quelli passivi.

Nell'ambito dei metodi di valutazione patrimoniali, si distingue tra metodi patrimoniali semplici e metodi patrimoniali complessi; nei primi, sono considerati ai fini della valutazione, oltre i beni materiali - compresi i crediti e la liquidità - i soli elementi immateriali suscettibili di trasferimento autonome (brevetti industriali, marchi, diritti di concessione, ecc.); nei secondi vengono inclusi nella valutazione anche altri elementi immateriali,

compresi quelli per i quali non è consentita l'iscrizione in bilancio.

Il criterio patrimoniale, inteso come valore-stock, non costituisce, in via generale, salvo che in particolari situazioni, un metodo di valutazione delle aziende in sé razionale ed accettabile; tuttavia, l'informazione patrimoniale risulta un importante elemento di integrazione che in vari modi concorre alla determinazione delle valutazioni vere e proprie, fornendo riferimenti talvolta imprescindibili.

### **Metodo reddituale**

Il metodo reddituale, pur trovando un limite nell'aleatorietà delle stime sulle capacità reddituali dell'impresa che non sono altrettanto riscontrabili quanto le verifiche di valore corrente dei cespiti che compongono il patrimonio sociale, è fondamentale nel caso di strutture aziendali estremamente "leggere" - come nel caso in esame - , ed è indispensabile ad integrazione e confronto di stime effettuate con altri metodi, che spesso attribuiscono, ingiustificatamente, maggior rilievo al capitale investito piuttosto che alle capacità reddituali future di quel medesimo capitale.

Il metodo reddituale fonda il proprio presupposto sulla capacità dell'azienda di generare un flusso reddituale riproducibile nel futuro. Il valore del capitale economico (W) viene dunque stimato, sul piano quantitativo, come funzione del reddito atteso (R).

Per ciò che riguarda l'orizzonte temporale di riferimento, entro il quale si stima che l'azienda sia in grado di produrre reddito, è possibile ricorrere alla durata indefinita ovvero limitata nel tempo. Nel primo caso, il valore dell'azienda (W) equivale al valore attuale di una rendita perpetua di rata costante (R), calcolata al tasso (i), determinato in base alla seguente formula:

$$W = R / i$$

Nel secondo caso, il valore dell'azienda (W) corrisponde al valore attuale calcolato per il tempo (n) ed al tasso (i) di una rendita temporanea di rata costante (R), determinato in base alla seguente formula:

$$W = R a_{\overline{n}|i}$$

Dove:

R = reddito medio normalizzato prospettico;

i = tasso di attualizzazione;

n = numero di anni per i quali viene capitalizzato il reddito medio normalizzato prospettico.

La configurazione del reddito (R) rilevante ai fini dell'applicazione del metodo in questione è quello *prospettico*, quello, cioè, idoneo a riflettere le condizioni di redditività attesa dell'azienda; *medio*, vale a dire che l'impresa è stabilmente in grado di produrre, e *normalizzato*, ossia depurato dalle componenti straordinarie non ripetibili e comunque estranee alla gestione, e – in ogni caso – determinato sulla base di soluzioni razionali e comunemente accettate dal punto di vista tecnico. Ciò comporta, ad esempio, che nella configurazione del reddito rilevante debba essere eliminata ogni componente negativa la cui appostazione sia dettata esclusivamente dall'esigenza di ridurre il reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta, ovvero dall'intento di attuare determinate politiche di bilancio.

Il reddito *medio normale* è calcolato, infatti, con riferimento a condizioni normali di svolgimento della gestione e, in particolare, a condizioni di indebitamento, per così dire, “regolari” e non eccezionali, in assenza di situazioni particolarmente favorevoli o sfavorevoli, e consegue da una redistribuzione nel tempo dei componenti straordinari (plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi, compensi/oneri figurativi, ecc.).

In conclusione, dunque, il risultato contabile per assumere la configurazione di risultato *economico*, deve essere rettificato con una serie di interventi riconducibili ai seguenti processi:

- a) processo di normalizzazione;
- b) processo di integrazione, per esprimere nel risultato la dinamica dei beni immateriali o altre dinamiche di valori non espressi contabilmente;
- c) eventualmente, in ipotesi di notevole inflazione, processo di allineamento per eliminare gli effetti distorsivi dell'inflazione e

trasformare il reddito *nominale* in reddito *reale*.

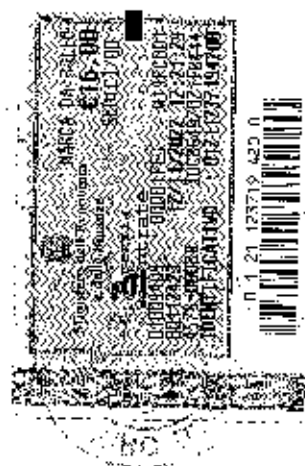
Il tasso di attualizzazione (i) utilizzato incorpora il compenso derivante dal semplice trascorrere del tempo (sostanzialmente pari al rendimento riconosciuto ad attività prive di rischio), ed altresì l'adeguata remunerazione al rischio sopportato.

In particolare, il tasso di puro interesse, relativo agli impieghi di capitale a rischio nullo, è determinato sostanzialmente in riferimento a titoli di debito pubblico a scadenza non breve; peraltro, in periodi di inflazione, il medesimo deve essere depurato dall'erosione monetaria creata dalla componente inflazionistica e, pertanto, assunto nella sua configurazione di tasso reale. *La maggiorazione del tasso di puro interesse a titolo di premio per il rischio di impresa*, è commisurata all'intensità del rischio generale d'impresa gravante sul capitale proprio, la cui stima dipende dalla valutazione dei seguenti fattori:

- condizioni generali: congiuntura economica, inflazione, situazione politico-sociale del paese, ecc.;
- condizioni settoriali: struttura del mercato di appartenenza, condizioni varie di instabilità del settore, ecc.
- condizioni aziendali: solidità patrimoniale, livello e composizione dell'indebitamento, situazione di liquidità con annesse condizioni di pagamento e di incasso, variabilità dei risultati operativi della gestione, parco clienti, ecc..

Il metodo reddituale, pur trovando un limite nell'aleatorietà delle stime sulle capacità reddituali dell'impresa che non sono altrettanto riscontrabili quanto le verifiche di valore corrente dei cespiti che compongono il patrimonio sociale, sono indispensabili ad integrazione e confronto di stime effettuate con altri metodi, che spesso attribuiscono, ingiustificatamente, maggior rilievo al capitale investito piuttosto che alle capacità reddituali future di quel medesimo capitale.

Come si vedrà, il metodo "misto" la "fusione del metodo patrimoniale e di quello reddituale" rappresenterà forse il metodo più equilibrato



## Metodi finanziari

In base ai metodi finanziari il valore dell'azienda è pari al valore attuale dei flussi di cassa che essa sarà in grado di generare in futuro.

Pertanto, la valutazione dell'azienda è basata sui seguenti parametri:

- a) struttura temporale e consistenza dei ritorni sul capitale che scaturiscono dall'investimento nell'impresa;
- b) rischio legato a tale investimento rispetto ad altre forme alternative di impiego del capitale.

Per ciò che concerne il primo parametro, è necessario sottolineare come i metodi finanziari possano essere correttamente applicati principalmente ad aziende con flussi di cassa normalmente positivi, stimabili con sufficiente attendibilità e per le quali è possibile disporre di una stima del rischio nel determinare il tasso di attualizzazione. Tanto più l'azienda oggetto di valutazione si discosta da tali requisiti tanto più questi metodi di valutazione si rivelano di difficile applicazione.

Un altro parametro da tenere in considerazione nelle valutazioni operate con i metodi finanziari, vale a dire il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa che ci si attende che l'azienda genererà in futuro, è strettamente collegato alla natura dei flussi di cassa attesi: infatti, quanto maggiore è la variabilità dei flussi di cassa, tanto maggiore deve essere il tasso di attualizzazione da applicare.

Esistono diverse metodologie valutative appartenenti alla categoria dei metodi finanziari. Una di esse è quella dei *"flussi monetari complessivi disponibili"* che a sua volta trova due diverse applicazioni:

1. *"metodo dei flussi monetari complessivi disponibili per l'azionista"*, che consiste nel valutare esclusivamente il patrimonio netto dell'azienda;
2. *"metodo dei flussi di cassa disponibili per l'impresa"*, che considera invece la valutazione dell'intera impresa nel suo complesso e quindi oltre al capitale di rischio anche i diritti degli altri portatori di interessi.

Sebbene entrambi i metodi consistano in una attualizzazione dei flussi di cassa attesi e conducano a stime tra loro compatibili, i flussi di cassa ed i relativi tassi di attualizzazione utilizzati sono diversi.

### *1) Metodo dei flussi monetari complessivi disponibili per l'azionista*

Questo metodo consiste nell'attualizzare i flussi di cassa attesi dall'azionista, vale a dire i flussi di cassa che rimangono dopo aver sostenuto tutte le altre spese (imposte, interessi, ecc.) al tasso di rendimento richiesto dagli azionisti dell'azienda, secondo la seguente formula:

$$W_f = \sum C_f / (1 + k_e)^t$$

dove:

$C_f$  = flusso di cassa disponibile per l'azionista al netto delle spese per il pagamento delle imposte, del rimborso dei debiti e del pagamento degli interessi;

$k_e$  = tasso di rendimento richiesto dagli azionisti.

Il tasso di attualizzazione previsto dalla formula differisce da quello utilizzato nell'ambito del metodo reddituale; in questo caso, infatti, si fa riferimento alla sommatoria tra il rendimento delle attività prive di rischio e il premio per il rischio, che è più elevato rispetto a quello utilizzato nell'ambito del metodo reddituale in quanto i flussi di cassa hanno probabilità di manifestarsi ancora più aleatorie rispetto al reddito.

Per quanto concerne l'orizzonte temporale è opportuno fare riferimento a un periodo piuttosto limitato data la difficoltà di disporre di previsioni finanziarie a medio/lungo termine.

Il flusso monetario disponibile si determina nel seguente modo:

Fatturato (+)

Costi operativi (-)

Imposte sul reddito (-)

= **Reddito operativo netto**

Ammortamenti (+)

= **Flusso di capitale circolante generato dalla gestione corrente**

Impieghi di capitale circolante (-)

= **Flusso monetario generato dalla gestione corrente**

Investimenti fissi (+)

= Flusso monetario generato dalla gestione operativa

Variazioni dei

fondi (+)

Rimborso o

cessione

mutui(+)

Prestiti bancari (-)

= Flusso monetario complessivo disponibile

## 2) Metodo dei flussi di cassa disponibili per l'impresa

La formula utilizzato da questo metodo è la seguente:

$$I = \sum_{t=1}^n CF_t \cdot v^t - V_f \cdot v^n$$

$$W = I - D_a$$

dove:

I = valore dell'investimento netto;

CF = flussi di cassa attesi anno per anno;

n = durata (in anni) del periodo di previsione analitica dei flussi di cassa;

v = coefficiente di attualizzazione determinato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC);

Vf = valore finale, cioè dell'anno n, dell'investimento (Terminal Value);

D<sub>a</sub> = valore attuale dei debiti finanziari (talora sostituito dal valore nominale).

## Metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma del goodwill

Il medesimo prevede, in concreto, la determinazione del valore del patrimonio netto della società mediante la verifica della consistenza delle attività investite in azienda, al netto delle corrispondenti passività, a cui si aggiunge l'avviamento, che rettificherà in aumento (goodwill) o in diminuzione (badwill) il predetto valore patrimoniale.

L'avviamento rappresenta, in sostanza, la capacità che viene riconosciuta all'azienda di generare redditi futuri in grado di remunerare il capitale investito in misura maggiore (o minore) rispetto al rendimento offerto da investimenti alternativi.

La formula utilizzata per la valutazione è la seguente:

$$W = K + (R a_n | i)$$

dove:

W = valore del capitale economico dell'azienda;

K = valore patrimoniale (patrimonio netto rettificato);

i = tasso di attualizzazione;

R = reddito medio normalizzato;

a = fattore di attualizzazione per il calcolo di una rendita della durata di n anni al tasso i';

n = numero di anni per i quali viene stimato il *sovra-reddito*;

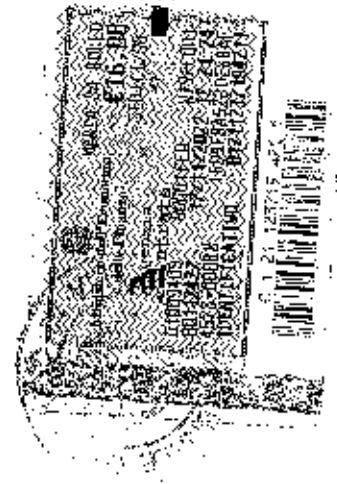
Questo metodo, che attua una sorta di mediazione tra i pregi e i difetti dei criteri patrimoniali e reddituali, consente di considerare, nel processo valutativo, tanto le prospettive di reddito dell'azienda, quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale: la stima potrà, pertanto, riflettere gli elementi di obiettività e verificabilità propri dell'analisi patrimoniale, senza tuttavia trascurare le attese reddituali, concettualmente più rappresentative del valore economico dell'azienda.

Difatti il modello misto patrimoniale-reddituale, nelle sue diverse formulazioni tra cui è annoverata quella appena esplicitata, viene spesso utilizzato per scopi professionali difficilmente perseguibili con altri metodi valutativi. In particolare tale metodologia viene adottata come mezzo per verifiche reddituali "semplificate" delle stime patrimoniali analitiche in sede di operazioni comportanti "apporti" di aziende o rami d'aziende in società di persone o di capitali quali appunto i conferimenti.

### Metodi empirici

I metodi empirici di stima delle aziende, specie di medie o piccole dimensioni, sono tenuti in forte considerazione da coloro che operano nello specifico ramo di attività dell'azienda sottoposta a valutazione.

Tali metodi sono spesso estremamente semplici e derivano direttamente dal mercato, esprimendo di conseguenza un'indicazione abbastanza precisa della



domanda e dell'offerta di aziende in un determinato settore.

Spesso i predetti metodi si presentano sotto forma di multipli di alcune variabili, fra cui ad esempio il fatturato, piuttosto che il profitto, ovvero elementi tipici esclusivamente del settore di riferimento, quali il numero di automobili disponibili nelle società di noleggio, il numero di contratti sottoscritti nelle società di vigilanza, il numero di utenti nelle società delle utilities, ecc.

Trattandosi nella maggior parte di metodologie semplici, non-razionali e prive di riconoscimento formale da parte degli esperti e dei teorici, per una corretta applicazione dei predetti metodi è preferibile il loro utilizzo all'interno di un altro metodo valutativo classico, unanimemente riconosciuto, al fine di aumentare l'affidabilità.

### **LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE NEL CASO IN OGGETTO**

Il problema della valutazione di un'azienda o di un ramo d'azienda presenta aspetti di notevole complessità, tali per cui è pressoché impossibile giungere a conclusioni univoche e universalmente accettabili, ma soprattutto a un valore oggettivo del complesso aziendale.

Nel caso in esame, dovendo valutare un "Patrimonio di Dotazione Minimo" della Fondazione e non un "Capitale Economico" di un'azienda, in via preliminare, occorre stabilire e restringere la metodologia di stima verificando quale tra i diversi criteri di valutazione teoricamente adottabili sia correttamente applicabile al caso concreto, tenendo conto che la scelta dipenderà da numerosi fattori, tra i quali si evidenziano:

- il settore di operatività della fondazione;
- i mutamenti legislativi relativi al settore di riferimento;
- l'attendibilità dei dati prospettici nonché dei dati contabili;
- il grado di stabilità dell'ordinamento politico e sociale;
- La situazione del mercato monetario e finanziario;
- La tipologia di attività svolta e situazione patrimoniale e

finanziario specifica dell'impresa.

Per quanto concerne il settore di attività in cui opera la fondazione, ovvero quello del terzo settore, svincolato da logiche commerciali o di servizio, il valore del capitale economico è strettamente correlato al suo valore meramente patrimoniale.

Le fondazioni sono caratterizzate da importanti patrimoni investiti e non tendono prioritariamente alla massimizzazione dei redditi o finanziari. In questi casi il patrimonio, adeguatamente rivalutato e rettificato, esprime l'intero valore del capitale economico ovvero del Patrimonio di Dotazione.

Relativamente all'aspetto riguardante l'attendibilità dei dati prospettici, si può affermare che una fondazione che predispone periodicamente documenti previsionali dettagliati e attendibili, da cui non risultino scostamenti sensibili rispetto ai dati a consuntivo, e che mostra di poter mantenere nel tempo adeguati risultati atti ad alimentare il Fondo di Gestione, ben si presta a tecniche valutative basate su dati previsionali, siano essi di natura reddituale o finanziaria.

Ai fini della scelta di un metodo valutativo adeguato alla realtà esaminata, vanno fatte alcune precisazioni:

a) quanto al metodo finanziario, lo scrivente ha ritenuto di dover escludere anche tale applicazione poiché nel caso di specie non presenta grandi vantaggi pratici ed esporrebbe a criticità significative nella determinazione dei flussi di cassa. Difatti si tratta di un modello che presenta un elevato rischio di errori nella stima dei predetti flussi, poiché richiede che l'azienda oggetto di valutazione sia dotata di un sistema amministrativo-contabile particolarmente strutturato ed analitico, tale da consentire di distinguere tra componenti transitori e permanenti dei flussi attesi nel periodo di previsione analitica (distinzione essenziale ai fini della stima del *terminal value*). Inoltre tale metodo spesso richiede correttivi complessi per raggiungere un grado di affidabilità convincente, mentre altri modelli come quello misto o quello reddituale presentano un grado di affidabilità

superiore già in principio. Quanto all'ambito applicativo, il modello finanziario viene spesso utilizzato in ambito bancario ovvero in presenza di imprese in rapido declino ovvero in rapida crescita o ancora in caso di imprese che reinvestono sovente buona parte dei propri utili con finalità di espansione del capitale circolante e degli investimenti;

b) quanto al metodo misto patrimoniale - reddituale si ritiene di doverlo escludere sia con riferimento alla tipologia di soggetto esaminato sia in relazione alle finalità della presente perizia di stima. Si tratta infatti di un metodo più confacevole ad una struttura aziendale nel suo complesso (compresenza di componenti di natura sia patrimoniale che economico-reddituale, realtà di piccole dimensioni, gestione aziendale di tipologia "familiare").

c) infine con riferimento ai metodi empirici, nel caso di specie, considerata la buona esperienza maturata dello scrivente nell'ambito della consulenza amministrativa e fiscale alle farmacie, ritiene di poter ricorrere a tale approccio empirico quale metodo di controllo per la stima ottenuta mediante il criterio valutativo principale selezionato.

\* \* \*

Pertanto, alla luce delle considerazioni appena effettuate, lo scrivente intende procedere alla *determinazione del valore del Patrimonio di Dotazione secondo la metodologia patrimoniale* in quanto la fondazione in esame da un lato presenta una struttura che è dotata principalmente di immobilizzazioni (come nel caso di una società immobiliare di gestione) e dall'altro presenta una configurazione che può essere valutata mediante un'analisi limitata alla sola stima dei flussi reddituali coerenti con la struttura del Fondo di Gestione.

Il prospetto che segue riepiloga i valori contabili della Fondazione, così come risultano dalla situazione e dai registri contabili, dopo aver effettuato

[illegible]

### A VALORI CONTABILI

## PASSIVITA'

29

\* \* \*

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE

### PATRIMONIALE

Il sottoscritto ha fatto riferimento, in linea generale, ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2426 del codice civile, tenendo altresì conto della natura dei singoli elementi dell'attivo e del passivo.

- Immobilizzazioni materiali: la valutazione è stata effettuata con stima diretta dei singoli cespiti prendendo in considerazione il costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti, il valore attuale di mercato nonché lo stato di manutenzione, l'obsolescenza e la loro residua possibilità di utilizzo.

Ai beni non più funzionanti o dismessi non è stato attribuito alcun valore.

- Disponibilità liquide: sono state valutate a valore nominale, in quanto trattasi di valori numerari certi.
- Ratei e risconti: è stata controllata la corretta determinazione in base al criterio temporale di competenza economica.

Ulteriori dettagli circa i criteri adottati ed i metodi seguiti nella valutazione della fondazione sono contenute nella parte della presente relazione dedicata all'esposizione delle singole attività e passività.

\* \* \*

Sulla scorta di quanto sopra esposto, il sottoscritto procede alla valutazione del patrimonio netto della Fondazione costituito da Fondo di Dotazione e da Fondo di Gestione.

## ATTIVITA'

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Lo scrivente ha rilevato la consistenza fisica, ove possibile, dei cespiti inseriti in tutte le categorie, come risulta dalla lista inventariale conservata agli atti, ed ha verificato il loro stato di funzionamento e di eventuale obsolescenza. Per quanto concerne la valutazione, lo scrivente ha provveduto a rivalutare i beni tuttora in uso in quanto, anche se alcuni di essi risultano completamente ammortizzati, hanno mantenuto un valore attuale di mercato.

Per quanto riguarda il valore dei terreni e degli immobili, il sottoscritto ha verificato lo stato di manutenzione e di conservazione dei medesimi con specifici sopralluoghi, ha acquisito le fatture di manutenzioni e/o ristrutturazione che gli immobili hanno subito nel corso degli anni per mantenerne il buono stato di conservazione.

Inoltre il sottoscritto ha acquisito la perizia asseverata del Geom. Daniele Franco in sede di conferimento degli immobili nel fondo di dotazione e ha verificato l'attuale valore di mercato sulla base delle tariffe OMI estrapolate dall'Agenzia delle Entrate.

Nel seguito viene illustrato l'iter valutativo seguito dal perito per determinare il valore delle diverse categorie di cespiti:

| <u>CATEGORIA</u>                                       | <u>VALORE<br/>CONTAB.</u> | <u>FDO AMMORTAM.</u> | <u>VALORE NETTO</u> | <u>VALORE<br/>RETTIFICATO</u> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| <u>TERRENI E<br/>FABBRICATI</u>                        | 552.673,18                | 78.652,38            | 474.020,80          | <u>513.000,00</u>             |
| <u>IMPIANTI E<br/>MACCHINARI</u>                       | 13.119,55                 | 12.095,12            | 1.024,43            | <u>1.024,43</u>               |
| <u>MOBILE<br/>MACCHINE<br/>ORDINARIE<br/>D'UFFICIO</u> | 18.186,14                 | 4.484,66             | 13.701,48           | <u>13.701,48</u>              |
| <u>TOTALE</u>                                          | 583.978,87                | 95.232,16            | 488.746,71          | <u>527.725,91</u>             |

**TERRENI E FABBRICATI: € 513.000,00**

Questa voce costituisce l'ammontare più rilevante dell'attivo ed è stata originata dai conferimenti in sede di costituzione della Fondazione che hanno generato il Fondo di Dotazione.

Il perito ha valutato la consistenza fisica dei beni immobili e lo stato di conservazione. Per determinare un corretto valore attuale dei beni è stata visionata e acquisita la perizia asseverata in data 31.03.2010 del Geom.

Danielo Franco.

| <b>TERRENI E FABBRICATI</b>                  | <b>VALORE NETTO</b> | <b>ANNO</b>         | <b>VALORE</b>      |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                              | <b>CONTABILE</b>    | <b>ACQUISIZIONE</b> | <b>RETTIFICATO</b> |
| TERRENO VERCELLI<br>C.SO PRESTINARI          | 66.000              | 2010                | 66.000             |
| TERRENO VERCELLI<br>VIA BENADIR              | 5.000               | 2010                | 5.000              |
| TERRENO GATTINARA<br>VIA CAMETTI             | 11.000              | 2010                | 11.000             |
| TERRENO TRINO<br>C.SO CAVOUR                 | 12.000              | 2010                | 12.000             |
| TERRENO LIVORNO FERRARIS<br>VIA              | 5.000               | 2010                | 5.000              |
| TERRENO SANTHIA'<br>VICOLO                   | 3.000               | 2010                | 3.000              |
| IMMOBILE C.SO PRESTINARI                     | 243.891,02          | 2010                | 274.934,69         |
| SPESE SU FABBRICATO<br>C.SO PRESTINARI       | 9.065,31            | 2020                | 9.065,31           |
| IMMOBILE VERCELLI VIA BENADIR                | 16.512,85           | 2010                | 13.000             |
| IMMOBILE GATTINARA<br>VIA CAMETTI            | 36.392,75           | 2010                | 44.000             |
| IMMOBILE TRINO C.SO CAVOUR                   | 39.706,07           | 2010                | 48.000             |
| IMMOBILE LIVORNO FERRARIS<br>VIA IV NOVEMBRE | 16.512,85           | 2010                | 20.000             |
| IMMOBILE SANTHIA' VICOLO<br>DEL PORTONE      | 9.936,95            | 2010                | 2.000              |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>474.020,80</b>   |                     | <b>513.000,00</b>  |

| COMUNE                                | DATI CATASTALI |       |     |             |      | CAT. PERIZIA | CONSISTENZA |     |     | RENDITA € | VALORE OMI |         | VALORE PERIZIA | VALORI ATTUALI |
|---------------------------------------|----------------|-------|-----|-------------|------|--------------|-------------|-----|-----|-----------|------------|---------|----------------|----------------|
|                                       | FOG. 10        | PART. | SUB | SUB PERIZIA | CAT. |              | VANI        | MQ  | MC  |           | MINIMO     | MASSIMO |                |                |
| VERCELLI VIA BENADIR N. 74            | 45             | 1263  | 34  |             | A/10 | C/1          | 1,5         | -   | -   | 503,55    | 16.905     | 33.810  | 25.000         | 18.000         |
| VERCELLI C.SO PRESTINARI 191-193      | 42             | 2604  | 5   | 5           | C/2  | C/2          | -           | 254 | -   | 398,54    | 99.060     | 154.940 |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 6   | 6           | C/2  | C/2          | -           | 5   | -   | 8,46      | 1.950      | 3.050   |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 7   | 7           | C/1  | C/1          | -           | 151 | -   | 1848,24   | 81.540     | 151.000 |                |                |
| AREA IN FONDO                         | 42             | 2605  |     |             | F/4  | F/4          | -           | -   | -   | -         | 0          | 0       |                |                |
| DISTRIBUTORE BENZINA                  | 42             | 2603  | 1   | 1           | E/3  | E/3          | -           | -   | -   | 1706,7    | 0          | 0       |                |                |
| DISTRIBUTORE BENZINA                  | 42             | 2603  | 2   | 2           | C/3  | C/3          | -           | 61  | -   | 201,62    | 11.590     | 23.180  |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 11  | 10          | A/10 | C/4          | 1,5         | -   | -   | 367,98    | 16.905     | 33.810  |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 12  | 8           | B/2  | A/10         | -           | -   | 972 | 602,4     | 0          | 0       |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 13  | 9           | A/10 | A/10         | 10,5        | -   | -   | 2575,83   | 118.365    | 236.570 |                |                |
| FABBRICATO                            | 42             | 2604  | 14  |             | B/2  |              | -           | -   | 886 | 549,1     | 0          | 0       |                |                |
| GATTINARA VIA CAMETTI N. 3            | 86             | 519   | 10  | 10          | A/10 | A/10         | 5           | -   | -   | 1239,5    | 102.850    | 155.250 | 55.000         | 55.000         |
| LIVORNO FERRARIS VIALE IV NOVEMBRE 36 | 63             | 9/4   | 58  | 5           | A/10 | C/1          | 2,5         | -   | -   | 677,85    | 33.350     | 49.450  | 25.000         | 25.000         |
| SANTHA VICOLO DEL PORTONE 6           | 41             | 216   | 1   | 1           | A/4  | A/4          | 2,5         | -   | -   | 94,25     | 25.725     | 38.325  | 15.000         | 5.000          |
| TRINO C.SO CAMILLO CAVOUR 42          | 69             | 423   | 15  | 15          | C/7  | C/7          |             | 15  | -   | 9,3       |            |         |                |                |
|                                       | 69             | 423   | 17  | 14          | A/10 | C/3          | 5           | -   | -   | 1342,79   | 64.400     | 95.450  | 60.000         | 60.000         |

572.110 974.935 510.000 513.000



Per una corretta valorizzazione degli immobili il sottoscritto perito ha estrapolato dall'Agenzia delle Entrate i valori OMI (Osservatorio Immobiliare Italiano) da cui risultano per ogni zona (centrale, semicentrale e periferica) e per ogni Comune i valori registrati (minimi e massimi) delle compravendite immobiliari.

Tali valori sono aggiornati al primo semestre del 2022.

Successivamente il perito ha valutato lo stato di conservazione dei fabbricati ed eventuali lavori di ristrutturazione effettuati dalla data della valutazione del Gcom Daniele Franco.

A conclusione della valutazione si sono confrontati i valori peritali del 2010 con i valori attuali derivanti dallo stato di conservazione degli immobili.

L'attuale valorizzazione porta ad un valore complessivo del fabbricato di euro 513.000, suddiviso come da tabella precedente.



#### **IMPIANTI E MACCHINARI: € 1.024,43**

Lo scrivente ha rilevato la consistenza fisica dei cespiti inseriti in tale categoria ed ha verificato il loro stato di funzionamento.

In tale categoria sono presenti i costi sostenuti per la realizzazione di un impianto di riscaldamento presso l'immobile di C.so Marcello Prestinari in uso in parte alla fondazione e in parte locato. Il corrispondente valore netto contabile risulta essere pari a € 1.024,43.

Per effettuare la stima diretta dei singoli beni il perito ha ritenuto opportuno avvalersi di ricerche di mercato, al fine di ottenere una valutazione corrente di tali beni.

Lo scrivente ha proceduto ad una valutazione molto prudentiale per i beni presenti in tale categoria ritenendo congruo per il bene in questione confermare il valore netto contabile (v. tabella seguente):

| <b>IMPIANTI E<br/>MACCHINARI</b> | <b>VALORE NETTO<br/>CONTABILE</b> | <b>ANNO<br/>ACQUISIZIONE</b> | <b>VALORE<br/>PERIZIA</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| IMPIANTO DI<br>RISCALDAMENTO     | 1.024,43                          | 2012                         | 1.024,43                  |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>1.024,43</b>                   | <b>-</b>                     | <b>1.024,43</b>           |

#### **MOBILI E MACCHINE ORDinarie D'UFFICIO: € 13.701,48**

Lo scrivente ha rilevato la consistenza fisica dei cespiti inseriti in tale categoria ed ha verificato il loro stato di funzionamento e di conservazione.

Tale voce presenta un valore netto contabile pari a euro 13.701,48.

Trattasi di beni che compongono l'arredo ancora in uso delle sedi oltre alle recenti spese sostenute dalla fondazione al fine di sostituire i serramenti della sede di Corso Marcello Prestinari con infissi a risparmio energetico.

Nel dettaglio gli arredamenti e mobili presenti nelle varie sedi vengono attualmente utilizzati dalla Fondazione e sono mantenuti in buono stato senza presentare particolari segni di usura o danneggiamento.

Per tale tipologia di beni è stata effettuata una stima prudenziale indicando un valore che tenesse conto dell'anzianità dei beni e del buono stato manutentivo dell'arredamento e del corrente utilizzo nell'attività.

Di seguito si riporta il dettaglio delle valutazioni effettuate che non si discosta dal valore netto contabile di ogni cespite:

| <b>MOBILI E MACCHINE<br/>ORDINARIE D'UFFICIO</b>                                              | <b>VALORE NETTO<br/>CONTABILE</b> | <b>ANNO<br/>ACQUISIZIONE</b> | <b>VALORE<br/>PERIZIA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ARREDO CONFERITO IN SEDE DI<br>COSTITUZIONE DELLE SEDI DI<br>VERCELLI - SANT'ALIA - GATTINARA | 0                                 | 2010                         | 0                         |
| ARREDO CONFERITO IN SEDE DI<br>COSTITUZIONE DELLA SEDE DI<br>TRINO                            | 0                                 | 2010                         | 0                         |
| SERRAMENTI C.SO PRESTINARI                                                                    | 13.701,48                         | 2020                         | 13.701,48                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                 | <b>13.701,48</b>                  | <b>-</b>                     | <b>13.701,48</b>          |

#### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 29.758,03**

Si tratta nello specifico di buoni fruttiferi postali e di un libretto di deposito, conferiti in sede di costituzione della fondazione nel Fondo di Dotazione; il

valore iniziale complessivo era di 67.991,84. Successivamente nel corso della gestione della fondazione sono stati disinvestiti per far fronte alle necessità di gestione della Fondazione. Alla data di valutazione della presente perizia il controvalore, depositato sul libretto postale n. 2-1022331589 è di euro 29.758,03

**DEPOSITI BANCARI E POSTALI : € 39.938,13**

Rappresenta la liquidità giacente al 31.10.2022 sul conto corrente acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo Filiale di Piazza Ferrari, 10 Milano sul c/c intesto alla Fondazione. I saldi risultano essere i seguenti:

- Banca Intesa San Paolo:
  - o Saldo contabile al 31/10/2022 € 42.938,13
  - o Saldo disponibile al 31/10/2022 € 39.938,13

Con riferimento al c/c in esame risulta necessaria una corretta riconciliazione tra saldo contabile e saldo risultante dall'c/c poiché le risultanze non sono coincidenti. Infatti nell'estratto conto del mese successivo il perito ha verificato che in data 31.10.2022 è stato disposto un bonifico di euro 3.000,00 (tremila/00) la cui data contabile è del 01.11.2022 mentre la data valuta risulta essere del 31.10.2022. Pertanto effettuata la necessaria riconciliazione contabile i depositi bancari risultano essere pari ad euro 39.938,13.

**CASSA: € 637,24**

Rappresenta l'importo in contanti presso la cassa della fondazione alla data del 31.10.2022. L'importo rientra nelle normali giacenze per il sostenimento di piccole spese correnti.

## PASSIVITA'

### FONDI AMMORTAMENTO: € 95.232,16

Si tratta di una posta contabile rettificativa del valore storico dei cespiti già esposti sopra e che non può essere oggetto di autonoma valutazione.

\* \* \*

Si procede quindi al riepilogo delle varie voci dell'attivo e del passivo costituenti la situazione patrimoniale rettificata dell'impresa a valori attuali, alla data del 31.10.2022

### SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/09/2022

#### A VALORI ATTUALI

| <u>- ATTIVITA' -</u>                       |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Terreni e l'abbricati                      | 513.000,00          |
| Impianti e macchinari                      | 1.024,43            |
| Mobili e macchine ordinarie d'ufficio      | 13.701,48           |
| Immobilizzazioni finanziarie               | 29.758,03           |
| Depositi bancari e postali                 | 39.938,13           |
| Cassa                                      | 637,24              |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                    | <b>598.059,31</b>   |
| <u>- PASSIVITA' -</u>                      |                     |
|                                            | ZERO                |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                   | <b>ZERO</b>         |
| <u><b>PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO</b></u> | <b>+ 598.059,31</b> |



### DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO

Passando alla definizione degli elementi componenti la formula valutativa del fondo di gestione, occorre preliminarmente stabilire la composizione del medesimo e la sua evoluzione dalla data di costituzione della fondazione

Dalla costituzione (31.03.2010) la Fondazione ha realizzato i risultati economici che si riassumono nella tabella che segue:



| <u>ANNO</u> | <u>RICAVI<br/>LORDI</u> | <u>UTILE/<br/>PERDITA</u> | <u>ACC.TO<br/>UTILE/<br/>RIPORTO<br/>PERDITE</u> | <u>FONDO DI<br/>DOT.NE</u> | <u>INCREMENTO<br/>FONDO DI<br/>DOTAZIONE<br/>PER INVEST.TI</u> | <u>TOTALE<br/>FONDO DI<br/>DOT.NE<br/>NETTO</u> | <u>FONDO DI<br/>GESTIONE</u> |
|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 2010        | 13.100                  | 265                       | +265                                             | 584.022                    | 0                                                              |                                                 | 9.763                        |
| 2011        | 15.030                  | -3.321                    | -3.056                                           | 584.022                    | 0                                                              |                                                 | 5.229                        |
| 2012        | 20.752                  | -10.495                   | -13.551                                          | 584.022                    | +2.541                                                         | 573.012                                         | 0                            |
| 2013        | 27.292                  | -5.196                    | -18.747                                          | 584.022                    | +10.578                                                        | 576.033                                         | 0                            |
| 2014        | 20.612                  | -5.058                    | -23.805                                          | 584.022                    | 0                                                              | 560.217                                         | 0                            |
| 2015        | 20.792                  | -15.454                   | -39.259                                          | 584.022                    | 0                                                              | 544.763                                         | 0                            |
| 2016        | 21.500                  | -7.734                    | -46.993                                          | 584.022                    | 0                                                              | 537.029                                         | 0                            |
| 2017        | 23.281                  | -4.080                    | -51.073                                          | 584.022                    | 0                                                              | 532.949                                         | 0                            |
| 2018        | 21.597                  | -2.655                    | -53.728                                          | 584.022                    | 0                                                              | 530.294                                         | 0                            |
| 2019        | 46.904                  | 14.572                    | -39.156                                          | 584.022                    | 0                                                              | 544.866                                         | 0                            |
| 2020        | 50.212                  | 103                       | -39.053                                          | 584.022                    | +29.893                                                        | 574.882                                         | 0                            |
| 2021        | 48.932                  | 7.000                     | -32.053                                          | 584.022                    | 0                                                              | 551.989                                         | 0                            |
| 2022        | 50.561                  | 10.110                    | -32.053                                          | 584.022                    | 0                                                              | 551.898                                         | 266                          |

R - 27.500

Come si può notare dalla tabella precedente, la Fondazione oggetto della perizia, in fase di avvio della propria attività istituzionale ha generato per i primi anni delle perdite di esercizio che hanno parzialmente intaccato il valore del fondo di dotazione, dovute principalmente agli

investimenti effettuati per mantenere e migliorare gli immobili oggetto di dotazione.

La decisione degli amministratori della Fondazione, di svolgere costanti opere di manutenzione, ha portato come risultato una maggiore redditività degli immobili che, dal 2019 ha finalmente prodotto utili di esercizio che hanno migliorato la situazione sia del fondo di dotazione sia del fondo di gestione.

Si ritiene che gli attuali ricavi consentano di produrre anche negli esercizi futuri degli utili in grado di coprire le residue perdite pregresse.

Tale prospettiva determinerà maggiori disponibilità liquide in capo alla fondazione per proseguire nei lavori di ripristino e manutenzione dei beni.

L'organo amministrativo sta attuando anche una politica di riorganizzazione dei beni costituenti il fondo di dotazione al fine di verificare quelli effettivamente utilizzati per scopi istituzionali, quelli che possono generare profitto tramite la locazione e quelli che invece possono essere venduti per ottimizzare la gestione immobiliare della Fondazione.

Lo scrivente, ricorrendo alla metodologia empirica per la verifica del risultato ottenuto e sulla base della propria esperienza nell'ambito della consulenza alle fondazioni e in generale agli enti del terzo settore, considerato che il valore di tali enti nella prassi viene stimato in misura almeno pari al fatturato, può affermare che il valore ricavato dalla presente stima con il *metodo patrimoniale* è rappresentativo del patrimonio netto e del fondo di dotazione della Fondazione Rinascita Vercellese.

\* \* \*

## CONCLUSIONI

A conclusione del proprio lavoro di valutazione, il perito

## ATTESTA

che il valore del Patrimonio Netto della Fondazione Rinascente Vercellese alla data del 30/09/2022 è non inferiore alla somma algebrica dei seguenti elementi arrotondati per difetto:

- Fondo di Dotazione rettificato € 598.000,00

**Patrimonio netto**

**€ 598.000,00**

La Fondazione potrà quindi richiedere l'attribuzione della Personalità Giuridica in quanto i valori patrimoniali attestati sono superiori alla consistenza del Patrimonio Minimo previsto dalle leggi attualmente in vigore e negli ultimi due esercizi (2021-2020) non si sono riscontrate perdite di esercizio.

Vercelli, li 14/12/2022

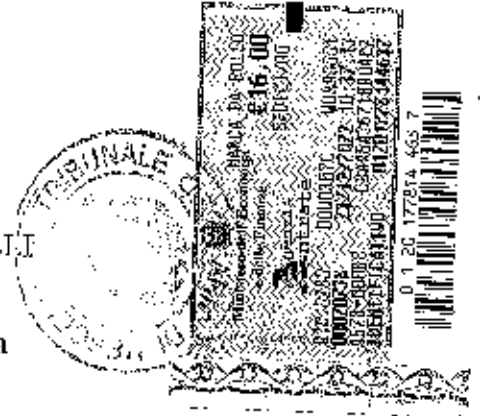
Dott.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

u<sup>o</sup> 3923/22

## Verbale di asseverazione di perizia



In data 23/12/2022, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Vercelli, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il signor SAMPIETRO ANDREA \_\_\_\_\_ identificato con documento CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA n° CA05577BD rilasciato da COMUNE DI VERCELLI il quale dichiara di essere iscritto all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di VERCELLI al n° 354 Sez. A

Esibisce la perizia dal lui effettuata in data 14/12/2022 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p. Il comparante presta il giuramento ripetendo le parole: **"giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità"**.

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

## IL PERITO

Quaker Sanctuary



IL FUNZIONARIO/CANCELLIERE

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Cinzia STELLA

Christie Steele

**Nota Bene:**

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.



Copia ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 82/2005, su supporto informatico  
conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.  
Santhià, tredici luglio duemilaventitrè